

36659/10



REPUBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione II penale

In caso di diffusione del
presente provvedimento
omettere la generalità e
gli altri dati identificativi,
a norma dell'art. 52
d.lgs. 182/03 in quanto:
 disposto d'ufficio
 a richiesta di parte
 imposto dalla legge

Camera di Consiglio
del 30/9/2010

Sentenza n. 1265/10

Reg. gen. n.22286/2010

composta dai signori

dott. **Giuliano Casucci**
dott. **Franco Fiandanese**
dott. **Domenico Gallo**
dott. **Giuseppe Bronzini**
dott. **Piercamillo Davigo**

Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto dall'avv. _____ del foro di
Potenza nell'interesse di _____, nato a Melfi il
_____ e dall'avv. _____ del foro di Potenza
nell'interesse di _____, nato a Potenza il
_____, avverso l'ordinanza del Tribunale per i Minorenni di
Potenza, in data 12/5/2010;

Sentita la relazione della causa fatta, dal consigliere
Domenico Gallo;

Udita la requisitoria del sostituto procuratore generale, dr. **Giuseppe Volpe**, il quale ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio;

Udito il difensore, avv. _____ per _____ nonché in delega per _____ che ha concluso per l'accoglimento del ricorso,
osserva:

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ordinanza in data 12 maggio 2010, il Tribunale per i Minorenni di Potenza, in funzione di Tribunale per il riesame, accoglieva l'appello proposto dal P.M. avverso il provvedimento, in data 4/10/2006, con il quale il Gip aveva respinto la richiesta di applicazione della misura cautelare in IPM nei confronti di _____ e _____, indagati per reati vari connessi ad atti di "bullismo" posti in essere nell'Istituto IPSIA di Potenza, e, per l'effetto, disponeva l'applicazione della misura della custodia cautelare nei confronti di entrambi gli indagati.

Il Tribunale osservava che le modalità e le circostanze dei fatti-reati denotavano una spiccata pericolosità sociale, tale da rendere assai probabile la reiterazione di analoghi comportamenti delittuosi. In particolare osservava che il pericolo concreto di reiterazione dei comportamenti criminosi era desumibile dalle dichiarazioni rese dallo studente _____, il quale aveva riferito di minacce rivolte in classe agli studenti che avevano sporto denuncia. Il Tribunale quindi escludeva che misure meno afflittive della custodia cautelare potessero rivelarsi adeguate a neutralizzare il pericolo concreto per l'assenza di comportamenti collaborativi negli indagati.

Avverso tale sentenza propongono ricorso entrambe gli indagati per mezzo dei rispettivi difensori.

propone due motivi di ricorso con i quali deduce:

- 1) Inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità in relazione agli art. 274 e 275 c.p.p.;
- 2) Mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione all'art. 275, 5° comma c.p.p.

Al riguardo osserva che, trattandosi di atti di bullismo verificatisi in ambito scolastico, il Tribunale aveva completamente omissso di motivare sulla inadeguatezza di altre misure meno afflittive quali gli arresti domiciliari o l'obbligo di dimora nel comune di residenza, ovvero il divieto di avvicinarsi all'IPSIA ai sensi dell'art. 282 ter c.p.p. in relazione al reato di cui all'art. 612 bis c.p.

propone un unico motivo di ricorso con il quale deduce la manifesta illogicità della motivazione in relazione alla sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 c.p.p. Al riguardo deduce che la pistola sequestrata allo non è stata mai usata per minacciare o intimidire gli altri studenti. E che dopo l'intervento della Polizia il comportamento scolastico dei due indagati era cambiato, come rilevato dalla relazione della Dirigente scolastica e dalle dichiarazioni degli operatori dell'azienda sanitaria ASP. Successivamente il difensore di Scartabelli ha depositato memoria ex art. 611 c.p.p.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Entrambi i ricorsi sono fondati.



Se appare incontestabile, nella fattispecie, la sussistenza della gravità del quadro indiziario e delle esigenze cautelari, come emerge dalla motivazione del provvedimento impugnato, congrua e priva di vizi logici, altrettanto non può dirsi in ordine all'esigenza di disporre la custodia cautelare in IPM per l'inadeguatezza di ogni altra misura.

Al riguardo il provvedimento impugnato appare affetto dal vizio di motivazione apparente, in quanto esclude l'adeguatezza di ogni altra misura cautelare senza una specifica indagine sugli effetti che l'allontanamento dei prevenuti dall'ambiente scolastico, con altre misure cautelari, potrebbe produrre in ordine al pericolo concreto di reiterazione delle condotte criminose.

Di conseguenza si impone l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale per i Minorenni di Potenza per una nuova valutazione delle esigenze cautelari.


P.Q.M.

Annulla l'impugnata ordinanza con rinvio al Tribunale per i Minorenni di Potenza.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 d.lgs 196/03 in quanto imposto dalla legge.
Così deciso, il 30 settembre 2010

Il Consigliere estensore

(dr. Domenico Gallo)



Il Presidente

(dr. Giuliano Casucci)

